



COMUNE DI FALERNA
(Provincia di Catanzaro)

Deliberazione di Consiglio Comunale

N. 2 Del 22.02.2022	Oggetto: Presa d'atto scioglimento convenzione di segreteria comunale con il comune di Montalto Uffugo, con decorrenza 01.02.2022 – Decreto Prefettizio UTG di CZ Prot. n.8794 del 27.01.2022. Approvazione schema di convenzione per la gestione associata del servizio di segreteria comunale tra i comuni di Maida e Falerna.
--	---

L'anno DUEMILAVENTIDUE, il giorno 22 del mese di FEBBRAIO a partire dalle ore 18.05 nella sala della Palestra dell'Edificio Scolastico di Falerna Centro capoluogo, ubicato in via Rosario, momentaneamente adibita a Sala Consiliare del Comune suddetto, previa convocazione con appositi avvisi, il Consiglio Comunale si riunisce con la presenza dei signori:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
STELLA FRANCESCO	SINDACO	X	
RENNE ANGELINO	CONSIGLIERE	X	
VACCARO MARIA detta "Mary"	CONSIGLIERE	X	
MENNITI SALVATORE detto "Fabio"	CONSIGLIERE	X	
MENDICINO IOLE	CONSIGLIERE	X	
DE CARIO FRANCESCO	CONSIGLIERE	X	
FLORO GIACOMINO	CONSIGLIERE	X	
IBISCO SERGIO	CONSIGLIERE	X	
STELLA NAPOLEONE	CONSIGLIERE	X	
MENNITI DANIELE	CONSIGLIERE		X
CELANO NICOLA	CONSIGLIERE	X	
MENDICINO LUCA	CONSIGLIERE		X
MACCHINE MARCO ANTONIO	CONSIGLIERE	X	
Totale		11	2

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale De Carlo Francesco

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, con la partecipazione del Segretario Comunale, Dott. Ferdinando Pirri previo invito al rispetto della normativa anti-covid, assicurando il distanziamento, nonché uso dei dispositivi di sicurezza, dichiara aperta la riunione ed invita il Sindaco ad esporre l'argomento posto al punto 2) dell'ordine del giorno.

Il Sindaco esplicita i motivi che hanno determinato lo scioglimento della Convenzione di segreteria comunale con il Comune di Montalto Uffugo. Ringrazia la Dott.ssa Maria Luisa Mercuri per il servizio prestato nel Comune di Falerna, per 23 anni, con professionalità, competenza e per l'impegno profuso con dedizione al proprio lavoro a beneficio di tutta la Comunità.

IL CONSIGLIO COMUNALE



Udito l'intervento del Sindaco;

Premesso che ogni Comune è sede di segreteria comunale e deve avere un Segretario Comunale titolare

Preso atto che più Comuni della stessa Regione possono valutare l'opportunità di costituire, mediante una convenzione, un'unica sede di segreteria comunale che avrà un unico segretario comunale titolare;

Richiamati a tale riguardo:

1. l'art. 98, comma 3, del TUEL approvato con D. Lgs. n. 267/2000 che testualmente dispone:
"3. I comuni possono stipulare convenzione per l'ufficio di segretario comunale comunicandole l'avvenuta costituzione allasezione regionale dell'Agenzia";
2. l'art. 10 del D.P.R. 04.12.1997, n. 465, che testualmente dispone: "*I comuni, le cui sedi sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale dell'Agenzia, con deliberazione dei rispettivi consigli comunali, possono anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, stipulare tra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria. 2. Le convenzioni stabiliscono le modalità di espletamento del servizio, determinano la ripartizioni degli oneri finanziari per la retribuzione del segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte di uno o più comuni ed i reciproci obblighi e garanzie. Copia degli atti relativi è trasmessa alla competente sezione regionale dell'Agenzia*".
3. la deliberazione dell'ex Agenzia nazionale dei servizi Provinciale n. 150 del 15 luglio 1999, in cui è analiticamente specificata la procedura di nomina del segretario titolare;

Visto il Decreto della Prefettura, UTG di Catanzaro, Prot n. 8794 del 27-01-2022, acquisito in pari data al Prot. n. 675, con il quale si è preso atto dello scioglimento della Convenzione di Segreteria Comunale di classe II tra i Comuni di Falerna e Montalto Uffugo, con decorrenza 01-02-2022, ratificando la deliberazione n. 4 del 21.01.2022 di quest'ultimo Comune Capo convenzione;

Preso atto che l'Ages, presso l'UTG – Prefettura di Catanzaro, con il citato Decreto invita il Sindaco del Comune di Falerna ad avviare il procedimento per la copertura della sede di segreteria;

Preso atto che a seguito di contatti informali con il Sindaco di Maida, è emersa la volontà di approvare una Convenzione di Segreteria affidando la titolarità al Segretario Comunale Dr.ssa Rosetta Cefalà, titolare del Comune di Maida;

Vista la nota, a firma del Sindaco di questo Ente, Prot. n. 977 del 31/01/2022, con la quale si propone la volontà di stipulare la Convenzione del Servizio di Segreteria Comunale con il predetto Comune di Maida;



Vista la nota PEC del 07/02/2022, acquisita in data 07/02/2022 al Prot. n. 2147, con la quale il Comune di Maida comunica la disponibilità alla stipula di una Convenzione del Servizio di Segreteria Comunale nella misura del 50% a carico del Comune di Maida e 50 % a carico del Comune di Falerna, per la durata di anni uno, salvo scioglimento anticipato in conseguenza della imminente scadenza del mandato istituzionale dell'attuale Amministrazione del citato Comune;

Preso atto della suddetta disponibilità;

Constatato che il Comune di Maida con deliberazione consiliare n. 02 del 21/02/2022 ha approvato lo schema di Convenzione per la gestione in forma associata del servizio di Segreteria Comunale tra i Comuni di Maida e Falerna;

Ritenuto di approvare una convenzione per la gestione del servizio di segreteria comunale con i Comuni di Maida e Falerna per la durata di anni uno (01), secondo lo schema che si allega sub. **A**) al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il redigendo bilancio pluriennale finanziario 2022/2024;

Acquisiti i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dai rispettivi Responsabili, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Con voti espressi per alzata di mano, n. 9 favorevoli (maggioranza) e n. 2 astenuti: Celano Nicola e Macchione Marco Antonio (minoranza);

DELIBERA

- 1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo.
- 2) Di Prendere atto dello scioglimento della convenzione di segreteria Comunale tra I comuni di Montalto Uffugo – Capo convenzione e Falerna con decorrenza 01.02.2022, come da deliberazione di C.C. n. 04 del 21.01.2022 e conseguente decreto prefettizio dell'UTG – Prefettura di Catanzaro del 27.01.2022 prot. n. 8794, acquisito in pari data al prot. n. 675 dell'Ente.
- 3) Di stabilire che questo Comune si convenzioni con il Comune di Maida per il servizio di segreteria comunale con decorrenza dalla data di effettiva presa di servizio del segretario comunale titolare della nuova sede di segreteria convenzionata per la durata di anni uno, salvo proroga per analogo periodo.



- 4) Di dare atto che la prestazione di lavoro del segretario comunale titolare della segreteria convenzionata e i relativi oneri economici sono ripartiti tra i due Enti nella misura del 50% a carico del Comune di Maida e del 50% a carico del Comune di Falerna.
- 5) Di approvare lo schema di Convenzione per la gestione associata del servizio di segreteria comunale tra i Comuni di Maida e Falerna, allegato sub. A), quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 6) Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della Convenzione detta.
- 7) Di trasmettere la presente deliberazione in copia autenticata, a norma dell'articolo 10, comma 2, del D.P.R. 04.12.1997, n. 465, al Comune di Maida affinché adotti analogo provvedimento e provveda, in quanto Ente capo convenzione, agli atti di competenza nonché all'inoltro della presente, corredata della convenzione stipulata e degli atti inerenti all'ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali presso UTG - Prefettura di Catanzaro.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione, espressa per alzata di mano, n. 9 favorevoli (maggioranza) e n. 2 astenuti: Celano Nicola e Macchione Mario Antonio (minoranza);

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.

102
=

COMUNE DI FALERNA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

UFFICIO PROPONENTE

SERVIZIO INTERESSATO

OGGETTO: Presa d'atto scioglimento convenzione di Segreteria comunale
con il Comune di Montalto Uffugo - Approvazione schema di convenzione

tra i comuni di Maida e Falerna

Cap. Competenza Residui
Intervento - Codice n°

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 151, comma 4, decreto legislativo 18 agosto 2000 che testualmente recita:

<4. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria>

A T T E S T A

Come dal prospetto che segue la copertura della complessiva spesa di euro.....

Somma stanziata ..	(+)	£			
Variazione in aumento ..	(+)	£			
Variaz. In diminuzione ..	(-)	£			
Somme già impegnate ..	(-)	£			
Somma disponibile		£			

Il Responsabile del servizio finanziario
Ing. Bruno Giorgi


Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto legislativo 267/2000, che testualmente recita:

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile, i pareri sono inseriti nella deliberazione.

2. Nel caso in cui l'Ente non abbia funzionari responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.

3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

Sulla proposta deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	<p>Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:</p> <p style="text-align: center;">FAVOREVOLE</p> <p style="text-align: right;"><i>Il Responsabile del Servizio</i></p> <p style="text-align: right;"></p> <p>Data</p>									
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	<p>Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:</p> <p style="text-align: right;"><i>Il Responsabile del servizio finanziario</i></p> <p style="text-align: right;"> Ing. Bruno Giorgi</p> <p>Data</p>									
DATA DELLA SEDUTA	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; text-align: center;">Ordine Del giorno Numero</td> <td style="width: 40%; text-align: center;">DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE</td> <td style="width: 30%; text-align: center;">IL VERBALIZZANTE</td> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Ordine Del giorno Numero	DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE	IL VERBALIZZANTE						
Ordine Del giorno Numero	DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE	IL VERBALIZZANTE								

Approvato e sottoscritto

Il Presidente
Francesco De Carlo

Il Segretario Comunale
Dott. Ferdinando Pirri



PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000)

23/02/2022

Il Segretario Comunale
Dott. Ferdinando Pirri



ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:
è stata pubblicata all'albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi
(art. 124, D. Lgs. n. 267/2000) dal **23/02/2022** al **10/03/2022**;

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000

è divenuta esecutiva il **05/03/2022** decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
(art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Per copia conforme all'originale.

Data **23/02/2022**

Il Segretario Comunale
Dott. Ferdinando Pirri



ALLEGATO A)

SCHEMA DI CONVENZIONE

**TRA I COMUNI DI MAIDA (CZ) E FALERNA (CZ) PER LO SVOLGIMENTO
IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI SEGRETERIA COMUNALE.**

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____

TRA

1. il Comune di Maida, C.F. 00297450793 (classe III) legalmente rappresentato dal Sindaco Dott. Salvatore Paone , elettivamente domiciliato presso la sede del Comune medesimo, all'uopo autorizzato con deliberazione di Consiglio Comunale n. del 00/00/ 2022, esecutiva a norma di legge;

E

1. il Comune di Falerna, C.F. 00376490793 (classe III) legalmente rappresentato dal Sindaco Avv. Francesco Stella , elettivamente domiciliato presso la sede del Comune medesimo, all'uopo autorizzato con deliberazione di Consiglio Comunale n. del 00/00/ 2022, esecutiva a norma di legge;

PREMESSO CHE

- l'art. 98, 3° comma, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e l'art. 10 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, prevedono la possibilità per i Comuni, le cui sedi siano ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione Regionale dell'ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, di stipulare tra loro, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, convenzioni per l'Ufficio di Segreteria;
- i Comuni di Maida (CZ) e di Falerna (CZ), i quali sono ricompresi nella stessa Sezione Regionale dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali e che al 31.12.2021 contavano rispettivamente n.4628 abitanti e n.3920 abitanti, hanno stabilito di stipulare tra loro una convenzione per la gestione in forma associata del servizio di Segreteria Comunale, come risulta dalla deliberazione consiliare del Comune di Maida n. del 00/02/2022 e dalla deliberazione consiliare del Comune di Falerna n. del 00/02/2022, entrambe dichiarate immediatamente esecutive ai sensi di legge ed allegate alla presente sotto le lettere A) e B);
- ai sensi dell'art.30 e dell'art.98, terzo comma, del D. Lgs. n.267/2000 il Sindaco del Comune di Maida ed il Sindaco del Comune di Falerna , autorizzati dalle citate

deliberazioni, intervengono per stipulare il presente atto.

Tanto premesso, tra le parti come sopra costituite

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1. Oggetto della convenzione.

I Comuni di Maida (classe III) e di Falerna (classe III), con la presente convenzione stabiliscono, a norma dell'art. 10 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, di servirsi dell'opera di un solo Segretario Comunale, anche al fine di ottenere un significativo risparmio della relativa spesa a beneficio dei Comuni medesimi.

Art. 2. Durata e cause di scioglimento.

I Comuni costituiti fissano la durata della convenzione in **anni uno (01)** dalla data di presa in servizio del Segretario titolare. Alle singole scadenze del termine stabilito la durata della convenzione si intenderà di volta in volta rinnovata per un eguale periodo.

Tuttavia l'accordo convenzionale potrà essere sciolto in qualunque momento nelle seguenti ipotesi:

1. Scioglimento consensuale, mediante atti deliberativi consiliari adottati da tutte le amministrazioni comunali;
2. Recesso unilaterale di una delle amministrazioni contraenti, da adottarsi con atto deliberativo consiliare e con un preavviso di almeno quindici giorni. In tal caso lo scioglimento della convenzione decorrerà dal primo giorno utile successivo alla data di esecutività del relativo atto deliberativo.

Dei provvedimenti di costituzione e di scioglimento verrà data immediata comunicazione, a cura del Comune capo convenzione, alla competente Prefettura per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Al momento della risoluzione della convenzione il Segretario continua a prestare servizio in qualità di titolare nell'Ente capofila, fatte salve diverse previsioni normative.

In tutti i casi di scioglimento della presente convenzione, i Sindaci hanno la possibilità di definire d'intesa tra loro e con l'accettazione del Segretario titolare della sede, in quale Comune tra quelli già facenti parte della convenzione il Segretario deve essere nominato. Ove non si addivenga all'accordo tra i Sindaci e il Segretario, quest'ultimo conserva la titolarità del Comune capo convenzione.

Art. 3. Sede e potere di nomina.

La sede della segreteria convenzionata è localizzata nel Comune di Maida, il quale assume il ruolo di Comune Capo convenzione e avrà la responsabilità dei rapporti finanziari di cui al successivo articolo 4.

Il potere di nomina e di revoca del Segretario titolare della segreteria convenzionata di cui agli artt. 99 e 100 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, spetta al Sindaco del Comune di Maida, d'intesa con Sindaco del Comune di Falerna.

Art. 4. Competenze economiche.

Il Comune di Maida provvederà al pagamento di tutti gli emolumenti stipendiali del Segretario e delle somme dovute a titolo di rimborso delle spese di cui all'art.8, curerà il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e quant'altro occorra, stanziando i fondi necessari nella parte spesa del proprio Bilancio di previsione.

Nella parte attiva del Bilancio stesso verranno stanziati le presumibili somme che detto Comune provvederà a riscuotere a titolo di contributo dal Comune di Falerna .

Il Comune di Falerna iscriverà nel proprio bilancio la quota da versare al Comune di Maida e verserà trimestralmente la quota di concorso a proprio carico previa rendicontazione da parte del Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria del Comune di Maida .

Art. 5. Trattamento economico e Retribuzione aggiuntiva

Al Segretario Comunale incaricato spetterà , oltre al trattamento economico relativo alla propria qualifica, una retribuzione mensile aggiuntiva pari al 25% della retribuzione complessiva in godimento, a compensazione del maggiore lavoro, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del contratto collettivo nazionale di categoria, per ultimo il CCNL del 17/12/2020 biennio economico 2016/2018.

Art. 6. Trattamento accessorio.

Restano a carico diretto del Comune che ha eventualmente disposto e richiesto al Segretario prestazioni accessorie, secondo quanto disposto dall'art. 97, comma 4, lett. d), del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, il pagamento del relativo trattamento economico, se e in quanto dovuto. Le somme dovute saranno erogate direttamente dal Comune che ha usufruito delle citate prestazioni.

Ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 41, comma 4, del CCNL del 16/05/2001 e s.m.i. in entrambi i Comuni , al Segretario Comunale , viene riconosciuta la maggiorazione dell'indennità di posizione, previa adozione di apposito decreto sindacale sottoscritto congiuntamente dai sindaci interessati, da calcolarsi secondo l'art. 1 dell' Accordo integrativo naz.le del 22/12/2003 – e l'art.1 dell' Accordo integr. naz.le del 13/01/ 2009 , i cui oneri sono ripartiti tra i due Enti nella misura percentuale della presente convenzione.

È posta a diretto carico di ciascun Comune convenzionato l'erogazione dell'indennità di risultato spettante al Segretario Comunale ai sensi dell'art. 42 del C.C.N.L. Segretari comunali e

provinciali del 16.05.2001 e successive modifiche, in proporzione alla quota del monte salari su di esso gravante, e previa valutazione delle prestazioni lavorative rese dal Segretario da effettuarsi a cura del Sindaco del Comune di Maida e del Sindaco del Comune di Falerna entro e non oltre la fine del mese di febbraio di ciascun anno.

Art. 7. Missioni e trasferte.

Le spese per le missioni o trasferte svolte dal Segretario, i rimborsi spese, i diritti e comunque ogni altro onere strettamente legato con le specifiche necessità dei singoli Enti, se e in quanto dovute, saranno esclusivamente a carico del Comune presso il quale o nell'interesse del quale tali prestazioni vengono effettuate, salvo che siano connesse allo svolgimento di attività di formazione professionale nel qual caso andranno ripartite in parti uguali.

Art. 8. Rimborso delle spese di viaggio.

A norma dell'art. 45, comma 2, del C.C.N.L. Segretari Comunali e provinciali del 16.05.2001, al Segretario Comunale spetterà il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e regolarmente documentate per l'accesso alle diverse sedi dei Comuni convenzionati per esercizio delle sue funzioni.

In conformità alle indicazioni fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato con nota prot. 54055/2011, allo stesso sarà quindi liquidato una indennità chilometrica pari ad un quinto del costo della benzina verde per chilometro, per recarsi nella stessa giornata lavorativa dal Comune di Maida - capo convenzione al Comune di Falerna, computate per ogni accesso effettivamente compiuto e in relazione ai chilometri

La liquidazione è subordinata alla presentazione di apposita richiesta da parte dello stesso Segretario, in relazione agli accessi che lo stesso ha garantito presso ogni ente nel periodo di riferimento.

Tali spese, sono poste a carico dei Comuni convenzionati in quote uguali.

Art. 9. Svolgimento del servizio.

Fermo restando quanto disposto dall'art.19 del C.C.N.L. del 16.05.2001, il Segretario titolare della convenzione svolgerà il proprio servizio e le proprie funzioni ripartendo il normale orario d'ufficio settimanale nella misura del 50% presso il Comune di Maida e del 50% presso il Comune di Falerna, e nei giorni concordati tra il Sindaco del Comune di Maida, il Sindaco del Comune di Falerna ed il Segretario medesimo.

L'articolazione giornaliera dell'orario di servizio da svolgersi presso i singoli Comuni sarà concordata dal Segretario con ciascuno dei Rappresentanti dei Comuni interessati.

I Rappresentanti dei Comuni interessati potranno convenire una diversa disciplina del servizio ed una diversa ripartizione dell'orario in relazione agli obiettivi ed ai programmi da realizzare.

In caso di assenza o impedimento del segretario titolare, nonché in caso di vacanza della sede di segreteria convenzionata, il Sindaco dell'Ente capo convenzione potrà richiedere all'Albo regionale la relativa sostituzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 97, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000.

Art. 10. Vice Segretario

Nei casi di ferie, assenza o impedimento del Segretario titolare le relative funzioni vengono svolte da un unico Vice Segretario (dipendente di uno dei comuni convenzionati, con categoria professionale "D" ed in possesso del necessario titolo di studio) nominato dal Sindaco del

Comune capo convenzione e d'intesa con il Sindaco del Comune Convenzionato .
I compensi spettanti al Vice Segretario saranno commisurati ai giorni di effettiva esplicazione del relativo servizio.

Art. 11. Riparto delle spese.

I rapporti finanziari tra gli Enti saranno ispirati ai principi di solidarietà e alla equa ripartizione degli oneri tra i Comuni., pertanto, fermo restando quanto previsto dagli artt. 6, 7 e 8, tutte le spese inerenti alla presente convenzione saranno ripartite tra i Comuni convenzionati nella seguente misura:

- 50% a carico del Comune di Maida ;
- 50% a carico del Comune di Falerna .

Art. 12. Consultazioni.

Le forme di consultazione tra gli Enti Convenzionati sono costituite da incontri periodici tra i Rappresentanti dei Comuni interessati che opereranno d'accordo col Segretario Comunale al fine di garantire il migliore funzionamento dell'Ufficio di Segreteria.

Art. 13. Efficacia.

Gli effetti della presente convenzione decorrono dalla data di effettiva presa servizio del Segretario assegnato con provvedimento della Prefettura-U.T.G. di Catanzaro, Albo dei Segretari comunali e provinciali, Sezione regionale Calabria.

Art. 14. Modifiche alla convezione. Rinvio a norme

Qualsiasi modifica alla presente convezione dovrà essere approvata dai Consigli Comunali dei Comuni convenzionati.

Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia e alla normativa contrattuale.

Art. 15. Sottoscrizione.

Il presente atto di convenzione, composto da n. 15 (quindici) articoli compreso il presente, viene letto, confermato e qui di seguito sottoscritto dalla parti costituite.

COMUNE DI MAIDA

Il Sindaco

Dott. Salvatore Paone
(firmato digitalmente)

COMUNE DI FALERNA

Il Sindaco

Avv. Francesco Stella
(firmato digitalmente)